



Città di Castelvetro

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO

CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Castelvetro, la "**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**", al fine di garantire il massimo grado di partecipazione, da parte dei giovani cittadini, alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.

Art. 2 - Finalità

1. La Consulta per le politiche giovanile è un organismo consultivo democratico dell'Amministrazione Comunale che esprime pareri non vincolanti.
2. La Consulta, inoltre, può di propria iniziativa formulare proposte da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale.
3. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani e, come tale:
 - a. Promuove progetti e iniziative inerenti ai giovani;
 - b. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
 - c. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - d. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - e. Si rapporta con gruppi giovanili;
 - f. Valorizza la presenza, nella società e nelle istituzioni, dei giovani;
4. Promuove rapporti con la Consulta e Forum Regionale e con quelle locali presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
5. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
6. Formula proposte per la gestione del budget destinato annualmente per il suo funzionamento con parere vincolante reso dal Responsabile della IX Direzione "Servizi finanziari";

Art. 3 – Organi della Consulta

1. Organi della Consulta sono:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Vicepresidente;
 - d. Il Segretario;
2. La Consulta, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione degli enti locali e di tutti gli organismi ed uffici che agiscono in specifici settori. A tal fine userà i locali che verranno posti a sua disposizione dal Comune.

Art. 4 - L'Assemblea

1. Fanno parte dell'Assemblea della Consulta membri con diritto di voto e senza diritto di voto.
2. Sono Membri senza diritto di voto:
 - a. L'Assessore delegato alle politiche giovanili;
 - b. Il consigliere comunale più giovane in carica;
 - c. Eventuali consulenti alle politiche giovanili.
3. Membri con diritto di voto:
 - a) n. 1 giovane di età compresa tra i 14 e i 25 anni indicato dai ciascun gruppo consiliare
 - b) n. 1 giovane nominato dagli Istituti Superiori della Città
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere la segnalazione dei nominativi agli organismi suddetti. N. 5 giovani nominati dal Sindaco e scelti fra le seguenti categorie:
 - a. Appartenenti al mondo del lavoro
 - b. Appartenenti al mondo universitario
 - c. In cerca di lavoro
 - d. Appartenenti a gruppi musicali, teatrali e culturali in genere operanti nel territorio
 - e. Appartenenti al mondo del volontariato;
5. I membri della Consulta dovranno essere scelti fra i giovani di età compresa fra i 14 e 25 anni i residenti nel territorio comunale e dureranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, senza decadere al raggiungimento del 25 anno di età.
6. Ciascun componente ha diritto a un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato.
7. Il rappresentante di ogni organismo rappresentato può essere sostituito e/o revocato dall'organismo che rappresenta, secondo le modalità interne.
8. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a. Eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b. Esprimere proposte, indicazioni, suggerimenti e pareri, con valore consultivo non vincolante, relativamente agli atti di natura programmatica dell'Amministrazione;
 - c. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie proposte sulle materie di competenza.
 - d. Richiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione del Sindaco, dell'Assessore competente, di Dirigenti del Comune, di Rappresentanti e Dirigenti delle istituzioni, delle aziende ed esperti del tema trattato.
 - e. Valutare ed indirizzare, mediante proprie deliberazioni.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente della Consulta, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti, in 1° convocazione e a maggioranza relativa, in 2° convocazione.
2. Durano in carica due anni ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.
3. Il Presidente della Consulta:
 - a. Presiede i lavori dell'Assemblea
 - b. Convoca l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea Generale individuandone l'ordine del giorno.
 - c. Sottopone all'Amministrazione Comunale le proposte elaborate ed approvati dall'Assemblea.
 - d. Relaziona all'Assemblea, per l'approvazione, le proposte ed i progetti elaborati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio relative le politiche giovanili.
4. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente.
5. In caso di cessazione anticipata da parte del Presidente, sarà il Vicepresidente a reggere le funzioni di Presidente fino a nuova elezione da parte dell'Assemblea che avverrà entro 30 giorni.
6. Il Segretario della Consulta:
 - a. Redige il verbale delle sedute dell'Assemblea, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
 - b. Coadiuvava il Presidente per la verifica del numero legale e per il corretto svolgimento delle votazioni ed annota le presenze dei componenti dell'Assemblea;
7. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni;

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta per le politiche giovanili è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei suoi componenti.
2. L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno secondo una programmazione semestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi necessità.
3. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea, qualora lo ritengano necessario, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e la Commissione Consiliare competente.
4. Consiglieri, Assessori e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
5. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera, e-mail, pec) almeno 5 giorni prima dalla data dell'Assemblea stessa.

Art. 7- Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea in relazione alle materie di propria competenza;

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire non prima della mezz'ora e non oltre un'ora dalla prima, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti.
2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
4. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale e per la Giunta Municipale.

Art. 9 - Sede

La sede della Consulta per le politiche giovanili è il Palazzo Municipale. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio o altra sede.

Art. 10 - Prima riunione

La Consulta per le politiche giovanili è nominata dal Sindaco entro un mese dalla sua istituzione.

Art. 11 - Durata

1. La Consulta per le politiche giovanili resta in fino alla scadenza del mandato amministrativo del consiglio.
2. I singoli componenti, che mantengono i requisiti di ammissibilità alla Consulta, possono venire riconfermati.
3. Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un componente della Consulta, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'organizzazione che ne ha fatto la designazione ai fini della sostituzione. Il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere del mandato del sostituito; sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione, la Consulta continuerà a funzionare con i soli componenti in carica.

Art. 12 - Regolamentazione

1. La Consulta per le politiche giovanili si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature d'ufficio dell'Assessorato alle politiche Giovanili del Comune di Castelvetro.
2. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai componenti della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.
3. Ogni componente aderente alla consulta deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed un supplente. La delega deve essere indirizzata al Presidente della Consulta. Ogni componente e gruppo consiliare può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purchè informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.
4. Ogni componente perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il componente effettivo né quello supplente partecipino all'Assemblea.
5. Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dai componenti aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza; possono essere previste relazioni di minoranza.
6. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni, proposte o altro. Tali relazioni avvengono tramite il Presidente (o il Vicepresidente) o tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
7. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

8. Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche del Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche del regolamento devono essere, tramite l'Assessore per le politiche giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.
9. Le Associazioni o gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta per le politiche giovanili devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all' Organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo componente, avuta la nomina dal sindaco, entrerà a far parte della Consulta dalla seduta successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

Art. 13– Dotazione Finanziaria

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Consulta gravano su un apposito capitolo del bilancio comunale ove le condizioni economiche finanziarie lo consentano previo parere dal responsabile della IX Direzione "Servizi Finanziari".
2. I fondi serviranno a finanziare le attività che la consulta intenderà svolgere nell'ambito delle proprie funzioni.
3. La Consulta può beneficiare di eventuali risorse provenienti da donazioni, imposta di scopo, 5 per mille.
4. La Consulta può partecipare a bandi di interesse al fine di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e Finali

A far data dall'esecutività del presente regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia qualora esistenti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.